

(N. 2484)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1958

### Estensione delle garanzie per mutui alle Provincie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il proponente ebbe già a presentare il 3 giugno 1952, durante la I legislatura, un disegno di legge riflettente la estensione delle garanzie per mutui agli enti locali.

Essendone la trattazione decaduta collo scioglimento del Senato, quel disegno di legge fu riproposto nella attuale legislatura e gli fu assegnato il numero 32.

Portatane la trattazione avanti la Commissione 5<sup>a</sup>, e malgrado il parere favorevole della Commissione 1<sup>a</sup>, il disegno di legge stesso passò nell'Aula, con una relazione contraria del senatore Trabucchi.

La trattazione, a cui parteciparono diversi colleghi, oltre il proponente, subì un rinvio dopo la dichiarazione dell'onorevole Ministro delle finanze Andreotti, che si sarebbe provveduto in un prossimo tempo alla emanazione di norme contenenti agevolazioni alla stipulazione di mutui degli enti locali.

Non essendosi tale promessa realizzata ed avendo, del resto, il proponente, nella trattazione suindicata in Aula, proposto in via subordinata che gli invocati provvedimenti si limitassero alla finanze delle Provincie, sembra

al medesimo che sorga ora la possibilità di addivenire a qualche agevolazione fra quelle già richieste.

Ciò non più sulla sovrainposta alle industrie, commerci e professioni, sibbene sul provento spettante alle provincie per la circolazione dei veicoli automobili.

Si tratta adunque di poter vincolare, altresì in determinata misura, i proventi di tale imposta, mediante possibili delegazioni su di essa a favore della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti di credito autorizzati dalla legge a mutui alle Provincie, per la restituzione dei capitali ad esse accordati.

Le motivazioni, che giustificano il proposto beneficio, sono sostanzialmente quelle che il proponente ha esposto nella relazione al suo precedente disegno di legge, benchè ora ridotte in estensione ed applicazione.

Si tratta di accordare alle Provincie una possibilità, che troverà del resto il controllo dell'Autorità tutoria e degli organi responsabili degli enti finanziatori. Per facilitare la approvazione del provvedimento è prudente limitare l'impegno e l'attuabilità di dette delegazioni ad una quota del gettito totale, quota

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si propone nel 50 per cento del medesimo.

Quanto alla motivazione, che può specificamente reggere la proposta disposizione legislativa, sembra esauriente rilevare che ogni Provincia ha sistemazioni stradali notevoli da compiere nella viabilità esistente, nella rettifica di tratti accorciabili, onde rendere più intense e pronte le comunicazioni, nonchè in altre simili iniziative. Queste, nell'epoca, attuale, e con l'intensificarsi della produzione nazionale in ogni campo, costituiscono un ottimo apporto alla ricostruzione nazionale ed al suo confortante progredire.

Nel precedente disegno di legge il proponente si è diffuso nella elencazione di altre note-

vole esigenze, che premono sulle finanze provinciali, per l'incremento delle opere pubbliche, la cultura, l'artigianato, il turismo e perfino lo sport.

Tali esigenze con questo disegno di legge non si dichiarano certo superate, nè tramontate; ma è ora opportuno, con senso pratico, limitare la innovazione legislativa al settore sopra specificato, che presenta altresì pronta e facile disciplina.

Volgendo l'attuale legislatura al suo tramonto, il proponente, che ha ritirato il proprio disegno di legge avente il n. 32, confida che il presente disegno di legge possa essere rapidamente approvato dal Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le Amministrazioni provinciali hanno facoltà di chiedere e conseguire dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti a ciò autorizzati mutui per adempiere ai loro compiti di sistemazione della propria rete stradale, vincolando, per le inerenti restituzioni, la quota loro spettante sul gettito dell'imposta sulla circolazione dei veicoli automobili, purchè ciò non avvenga in misura superiore al 50 per cento della partecipazione stessa, riferendosi, per i calcoli, all'anno solare precedente alla loro deliberazione.